

Danno biologico di lieve entità: le nuove norme contro le truffe assicurative
Articolo 18.10.2012 ([Giuseppe Sileci](#)) <http://www.altalex.com/index.php?idnot=19485>

Il Legislatore, al dichiarato intento di fronteggiare in modo risoluto il fenomeno delle truffe alle assicurazioni e per calmierare la liquidazione dei danni alla persona di modica entità, con il [Decreto Legge 24.01.2012, n. 1](#) ha varato un pacchetto di disposizioni ad hoc, ulteriormente ampliato in sede di conversione con l'inserimento, tra gli altri, dei commi 3 ter e quater dell'art. 32.

Il comma 3 ter modifica l'[art. 139 del Codice delle Assicurazioni](#), al cui secondo comma aggiunge il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

Il comma 3 quater invece enuncia il seguente principio: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'[art. 139 del codice delle assicurazioni private](#), di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”.

Già all'indomani della loro approvazione, si sono levate voci critiche sia per la tecnica legislativa, alquanto incerta, sia per denunciare le pressioni lobbistiche delle imprese di assicurazioni a discapito dei diritti inviolabili e fondamentali dei cittadini.

Le disposizioni certamente sollevano alcuni dubbi interpretativi, sui quali è utile soffermarsi a ragionare sforzandosi, però, di guardare sia il comprensibile diritto del danneggiato all'integrale ristoro del danno sia la posizione di chi, alla guida di un autoveicolo, abbia colposamente arrecato un danno a terzi.

Sottolineo la condizione del responsabile civile, rispetto a quella del suo assicuratore, perché molto spesso si trascura l'importanza di un sistema nel quale il rischio derivante dall'esercizio di una certa attività, nella specie la circolazione stradale, è trasferito per legge ad una impresa che ne assume gli oneri, liberando, nei limiti del massimale, l'autore del danno.

Tanto mette il patrimonio di quest'ultimo al riparo dalle conseguenze di un errore umano, ma “mette in sicurezza” anche le ragioni del danneggiato, il quale può fare lecito affidamento nella capienza patrimoniale di quel soggetto – e cioè l'impresa di assicurazione – che ha assunto il rischio dietro il pagamento di un premio.

Autorevole dottrina^[1], nel dare conto dell'importanza dell'assicurazione per lo sviluppo ed il progresso economico e sociale dell'uomo, ne ha evidenziato lo stretto legame con l'istituto giuridico della responsabilità civile perché “nelle nuove prospettive dischiuse dalla civiltà moderna, tutta protesa al progresso tecnologico ed esposta come mai in passato al pericolo di eventi dannosi, il bisogno (economico) di riparare diventa più pressante dell'esigenza (morale) di rimproverare” e gradualmente l'attenzione si sposta “dalla colpa al rischio” e quindi “dall'autore del danno alla vittima”.

La maggiore centralità dei diritti della vittima, che ha il suo massimo paradigma nella evoluzione giurisprudenziale e legislativa del danno alla persona non patrimoniale, ha sollevato molteplici

problemi, ancora irrisolti, nella misura in cui è arduo – se non impossibile – attribuire un valore commensurabile alla salute.

E probabilmente, senza la mediazione dell'assicurazione, cioè senza il trasferimento del rischio dall'autore del danno ad un terzo che, assumendosene l'onere, dia idonee garanzie, maggiori resistenze si sarebbero fraposte alla tutela del danno reddituale, che di questa centralità è appunto l'esempio più pregnante.

Ma perché il sistema tenga è indispensabile che ne sia garantito l'equilibrio, per un verso auspicando una maggiore efficienza economica delle imprese che operano nel settore e, per altro verso, contrastando le frodi e le facili liquidazioni di danni evanescenti.

In questa chiave debbono dunque leggersi le disposizioni contenute nel Titolo I Capo VI del citato Decreto Legge (articoli dal 29 al 34 ter).

Fatta queste breve premessa, cercherò di offrire una interpretazione dell'art. 32 nella parte in cui introduce novità nei criteri di liquidazione del danno biologico.

La norma non brilla per chiarezza ma, ancora prima, solleva anche questioni di ordine sistematico.

Nel nostro ordinamento vige il principio secondo il quale non ogni danno è risarcibile ma solo quello ingiusto.

Il concetto di ingiustizia ha dato luogo a non pochi problemi interpretativi, non essendone chiari i confini.

Secondo la tesi più accreditata in dottrina^[2], affinché un danno sia ingiusto è necessaria la lesione di un interesse giuridicamente protetto.

Questo è anche l'orientamento della più recente giurisprudenza, la quale ha fatto applicazione proprio del principio della ingiustizia nel senso sopra ricordato per ammettere a tutela risarcitoria lo stretto congiunto della vittima che sia deceduta per le lesioni subite, al quale la Suprema Corte oramai riconosce un autonomo diritto al risarcimento del danno (ingiusto) consistente nella lesione di un interesse meritevole di tutela e prevalente rispetto a quello del danneggiante, quale è la possibilità di godere del rapporto parentale con il defunto in tutte le sue possibili modalità attuative^[3].

Più in generale, per quanto riguarda la persona umana, per la giurisprudenza il danno è sempre ingiusto quando consiste nella lesione di un bene della persona che è giuridicamente riconosciuto sulla base di referenti costituzionali e legislativi.

Logica conseguenza di questa impostazione è la esclusione di ogni tipo di riparazione quando il pregiudizio sofferto non è ingiusto, “poiché la tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione alla ingiustizia del danno, che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante”^[4].

Si pone il problema, quindi, di stabilire, di volta in volta, quali siano gli interessi meritevoli di tutela e sempre la Suprema Corte affida al giudice il compito di “procedere ad una selezione degli interessi giuridicamente rilevanti”^[5], quando manca una espressa volontà del legislatore che, attraverso apposita disposizione normativa, abbia indicato con chiarezza quale sia il bene primario meritevole di tutela e di ristoro nel caso di lesione.

Orbene, ad una prima e superficiale lettura delle disposizioni in commento potrebbe sembrare che il legislatore, a proposito delle lesioni di lieve entità della integrità fisica, abbia escluso che si tratti di danno ingiusto (e dunque risarcibile) se la menomazione non è suscettibile di accertamento strumentale o visivo.

Ad indurre una lettura della norma nel senso sopra prospettato è la sua formulazione letterale.

Il comma 3 quater, infatti, nel prevedere che il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione, sembra voler dire che, nella impossibilità di accertare la lesione in modo visivo o strumentale, il danno, pur esistente, non è risarcibile.

E se il danno alla persona non è risarcibile, nonostante la sua esistenza (che potrebbe trovare conferma in un referto di pronto soccorso nel quale i sanitari del presidio ospedaliero diano conto di un trauma di natura contusiva), allora, per una valutazione discrezionale del potere legislativo, questo danno non sarebbe ingiusto, ossia non sarebbe meritevole di tutela risarcitoria.

E ad analoga conclusione porterebbe a maggior ragione una lettura fedele del dato testuale anche del comma 3 ter, laddove la norma dà per esistente una lesione di lieve entità ma esclude la risarcibilità del danno biologico permanente se la detta lesione non sia suscettibile di accertamento clinico strumentale.

Le due disposizioni, in tal caso, sarebbero in contrasto manifesto con le norme di rango costituzionale, in particolare l'art. 32, che tutelano la salute umana in ogni sua manifestazione e difficilmente resisterebbero al vaglio di legittimità costituzionale, non potendo il legislatore incidere con norma ordinaria su beni che abbiano il loro riconoscimento nella Carta Costituzionale (per non parlare delle Convenzioni e dei Trattati internazionali).

Ma leggendo più attentamente l'art. 32 del [D.L. 24.01.2012, n. 1](#), convertito con modifiche dalla [L. 24.03.2012, n. 27](#), anche con l'ausilio delle scarse schede dei lavori parlamentari, si risale ad una diversa volontà del legislatore, il quale non ha in alcun modo voluto mettere in discussione la ingiustizia del danno alla persona derivante da lesioni di lieve entità.

Scopo delle disposizioni, infatti, è solo quello di negare il risarcimento quando non vi sia una prova, direi qualificata, del danno da micro permanente.

Si legge nella "scheda di lettura" del Servizio Studi della Camera dei Deputati che i commi 3 – ter e quater - restringono la risarcibilità del danno biologico per lesioni di lieve entità nel senso che il loro riconoscimento richiede una prova particolare.

La norma, quindi, scivola dal piano sostanziale a quello processuale ed è coerente con quell'indirizzo giurisprudenziale, oramai unanime, secondo il quale il danno non patrimoniale alla persona è un danno conseguenza e richiede, affinché sia riconosciuto, che il danneggiato ne dia la prova con ogni mezzo, anche attraverso mere presunzioni.

Se il risarcimento del danno alla persona presuppone sempre la prova del pregiudizio, allora le disposizioni in commento hanno il pregio di avere integrato l'ordinamento vigente stabilendo che per le micro permanenti non qualsiasi prova sarà sufficiente ma solo quella che consentirà di apprezzare la lesione in maniera obiettiva.